

COPIE



PROVINCIA di NAPOLI

411

ORDINANZA N.

DEL 18 GIU. 2011.

Oggetto : Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152 del 14 aprile 2006 e ss. mm. ii. - autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuto urbano indifferenziato presso l'impianto della società AMBIENTE & ENERGIA CAIVANO Srl (ex IGICA S.p.A.) sita nel comune di Caivano - località Pascarola.

Il Presidente

Visti:

- il Decreto Legislativo 152 del 14 aprile 2006 e ss. mm. ii., e in particolare gli artt. 6, 191, 208;
- la Legge Regionale n° 4 del marzo 2007 e ss. mm. ii. recante "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- il Decreto Legge 30 dicembre 2009, n° 195, convertito in Legge 26 febbraio 2010 n° 26, ed in particolare gli artt. 9 ed 11;
- il Decreto Legge 26 novembre 2010 n.196 convertito nella legge 24 gennaio 2011 n.1.

Premesso che:

- il regolare ciclo di smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio della provincia di Napoli è attualmente seriamente compromesso: dall'imminente esaurimento delle due discariche in esercizio, dal discontinuo funzionamento del termovalorizzatore di Acerra; dalla mancata evacuazione dei rifiuti tritovagliati accumulati all'interno dei tre impianti STIR - frazione secca e frazione umida - codice CER 191212 - derivanti dal trattamento dei RSU; dalle ulteriori, recenti difficoltà della Regione Campania ad organizzare il conferimento dei rifiuti presso impianti extraregionali;
- la conseguente situazione di elevata criticità determinatasi nella raccolta dei rifiuti urbani a Napoli e provincia rischia di provocare gravi problemi di salute pubblica, stanti anche la stagione estiva ormai inoltrata e gli ingenti quantitativi di rifiuti giacenti nel comune di Napoli e in gran parte dei comuni della provincia;
- in data 16 e 17 giugno si sono tenute riunioni operative convocate dal Prefetto di Napoli, nel corso delle quali si è preso atto della gravità della situazione, del pericolo per la salute dei cittadini nonché dei possibili risvolti negativi di ordine pubblico e si è concordato sulla necessità e sulla indifferibilità di intervenire con provvedimenti contingibili ed urgenti per scongiurare l'ulteriore aggravamento della situazione, come si evince dalla comunicazione del Prefetto - prot. 0040588 del 17/06/2011;
- in particolare, nel corso della riunione tenutasi in data odierna, si è confermata perseguibile la sola strada di ordinanze contingibili ed urgenti che consentano, come previsto dall'art. 191 del D. lgs 152/2006, "il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente al fine di scongiurare possibili situazioni di emergenza e di rischio per la salute pubblica;

- esaminate le priorità si è deciso di procedere con l'adozione, da parte del Presidente della Provincia di Napoli, di ordinanze finalizzate sia allo stoccaggio provvisorio di RSU indifferenziato per avviare immediatamente la raccolta dei rifiuti giacenti sul territorio del comune di Napoli e di alcuni comuni della provincia, sia allo stoccaggio provvisorio della frazione secca e della frazione umida allocata presso gli impianti STIR di Giugliano e di Tufino.
- fra gli interventi da porre in essere nell'immediato si è individuato come possibile e prioritario lo stoccaggio provvisorio di parte dei rifiuti urbani giacenti sul territorio provinciale;
- tale azione consentirebbe di intervenire, con immediatezza, per la rimozione dei rifiuti urbani giacenti;
- nel corso delle riunioni è emerso che la società AMBIENTE & ENERGIA CAIVANO Srl (ex IGICA S.p.A.) - dispone di un impianto sito nel comune di Caivano - località Pascarola presso il quale vi è la possibilità di stoccare i su indicati rifiuti per superare l'attuale, eccezionale situazione di criticità.

Considerato che:

- l'art. 191 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., al comma 1, prevede che qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Provincia, può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
- lo stesso articolo, al comma 3, prevede che le suddette Ordinanze debbano indicare le norme che intendono derogare e sono adottate sulla base di pareri degli Organi tecnici e tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;
- il comma 4 prevede che "Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti"
- ai sensi della legislazione vigente l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di stoccaggio di rifiuti è disciplinato dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. che individua nella Regione territorialmente competente l'autorità deputata al rilascio della suddetta autorizzazione, per cui la presente Ordinanza viene adottata in deroga a tale norma di legge;
- ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e del relativo allegato III lett. q), la realizzazione di impianti di stoccaggio di rifiuti di capacità superiore a 200 ton/giorno, è sottoposta a VIA, per cui la presente Ordinanza si intende adottata in deroga a tale norma di legge qualora lo stoccaggio dei rifiuti superi la su indicata quantità giornaliera;

Atteso che:

- a seguito di quanto stabilito in Prefettura e stante l'estrema urgenza, l'ARPAC e la A.S.L. NA 2 Nord hanno effettuato in data odierna il sopralluogo congiunto presso l'impianto ai fini del rilascio del parere di cui al citato art. 191;
- l'ARPAC e l'ASL NA 2 Nord hanno espresso parere favorevole, con prescrizioni, allo stoccaggio di rifiuti solidi urbani indifferenziati presso uno dei due capannoni siti all'interno dell'impianto e, precisamente, presso il capannone denominato "ex compostaggio";
- il parere congiunto è allegato in copia alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- i quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati stoccabili all'interno del su indicato capannone sono stati calcolati in tn. 4.500 (quattromilacinquecento);

8. Inoltre, resta inteso che la S.A.P.NA. S.p.A., acquisirà idonea certificazione antimafia prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla AMBIENTE & ENERGIA CAIVANO Srl ( ex IGICA), con la quale stipulerà apposito contratto di servizio.
9. La S.A.P.NA. S.p.A. organizzerà e coordinerà le fasi di evacuazione dei rifiuti di cui trattasi. Detta evacuazione dovrà essere avviata entro e non oltre il trentunesimo giorno decorrente dalla data della presente e completata entro i successivi gg.15 ( quindici).
10. L'ARPAC, la ASL NA 2 Nord e la competente Direzione della Provincia eseguiranno periodici controlli ai fini di un costante monitoraggio della corretta gestione delle attività e del rispetto della presente ordinanza.
11. La Provincia di Napoli rimane estranea per qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti con terzi in esecuzione della presente ordinanza e/o per eventuali danni nei confronti di terzi.
12. Dare atto che il presente provvedimento, è adottato in deroga a quanto disposto dagli artt. 6 e 208 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.

Disporre la comunicazione della presente alla società AMBIENTE & ENERGIA CAIVANO Srl ( ex IGICA); alla S.A.P.NA. S.p.A., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Campania, .

Disporre l'invio della presente al Sindaco del Comune di Caivano, all'ARPAC, alla ASL NA 2 Nord ed ai competenti uffici della Provincia per gli adempimenti di specifica competenza



Il Presidente  
On. Avv. Luigi Cesaro